

Assemblea ordinaria dei soci del 25-26/03/2022

Elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti della sezione

CANDIDATURA

Il sottoscritto....., nato a.....il....., socio della sezione cai di

Pescara (tessera n.....), col presente atto

si candida

per la elezione del(consiglio direttivo o collegio dei revisori dei conti) della

sezione CAI di Pescara, da eleggere nell'assemblea ordinaria dei soci del 25-26/03/2022.

Pescara li.....

Firma del candidato:.....

Art. 71 – Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi

1. Il candidato alla carica di presidente generale (PG) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o alla presidenza di un GR per un intero mandato e deve aver maturato esperienza pluriennale alla presidenza di una struttura territoriale del Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.
2. Il candidato alla carica di componente del comitato direttivo centrale (CDC) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali del Club alpino italiano per un intero mandato o deve avere maturato esperienza pluriennale in incarichi quale rappresentante ufficiale del Club alpino italiano o personale del PG presso organizzazioni nazionali o internazionali, e deve essere in possesso delle competenze ed esperienze di tipo organizzativo-gestionale inerenti alla carica; deve avere compiuto il venticinquesimo anno di età.
3. Il candidato alla carica di componente del comitato centrale di indirizzo e di controllo (CC) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali del Club alpino italiano per un intero mandato o deve avere maturato esperienza pluriennale in incarichi quale rappresentante ufficiale del Club alpino italiano o personale del PG presso organizzazioni nazionali o internazionali, oppure deve essere in possesso delle competenze ed esperienze di tipo organizzativo-gestionale inerenti alla carica; deve avere compiuto il venticinquesimo anno di età.
4. Il candidato alla carica di revisore dei conti nel collegio nazionale, al momento della elezione deve essere iscritto al registro dei revisori contabili; non può intrattenere alcun rapporto professionale – anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.
5. Il candidato alla carica di proboviro nel collegio nazionale, al momento della elezione deve essere magistrato o essere iscritto nell'albo degli avvocati, in entrambi i casi da almeno cinque anni e deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali per un intero mandato; non può intrattenere alcun rapporto professionale – anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.
6. Il candidato alla carica di componente del comitato elettorale (CE) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali per un intero mandato, al fine di garantire una adeguata conoscenza dell'ordinamento del Club alpino italiano.
7. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi:
 - a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali;
 - b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club alpino italiano;
 - c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
 - d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club alpino italiano o con le strutture centrale o territoriali avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
 - e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
 - f) quanti al momento della elezione a componente di un organo centrale hanno superato il settantacinquesimo anno di età;
 - g) quanti sono nominati a far parte della commissione di verifica dei poteri e quanti sono nominati scrutatori.
8. Gli ordinamenti degli altri organi centrali e gli ordinamenti delle strutture territoriali dispongono sulle eventuali ulteriori condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità da accertare per i candidati a cariche elettive nei relativi organi.
9. Prima della elezione, la inesistenza di una delle condizioni di idoneità previste, determina la ineleggibilità del candidato; dopo l'elezione, la perdita anche di una sola di tali condizioni, l'insorgere o l'avvenuta conoscenza di una qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, è insanabile e comporta la decadenza dalla carica ricoperta. Il CC prende atto delle sopravvenute condizioni di ineleggibilità negli organi della struttura centrale e adotta nella prima seduta utile le deliberazioni conseguenti che sono rese pubbliche mediante affissione all'albo e comunicate all'interessato. Gli stessi principi valgono per quanti iniziano ad intrattenere un'attività retribuita su incarico delle strutture centrali o territoriali durante il loro mandato e per il caso di attribuzione di un incarico, come definito nei

Art. 72 – Incompatibilità tra cariche sociali

1. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale
2. Il disposto del comma 1 non si applica al socio eletto alla carica di:
 - a) delegato alla AD e alla ARD che è compatibile con tutte le altre cariche sociali, fermo quanto disposto dagli artt. 16 comma 2 e 19 dello Statuto e dell'art. 56 comma 4 del presente regolamento generale
 - b) presidente sezionale che può essere eletto alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali;
 - c) componente del consiglio direttivo di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC o del CDR, oppure alla carica di PR, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali.
 - d) componente del comitato dei revisori dei conti di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali.
3. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi, il socio – eletto in uno degli organi di cui ai casi precedenti – non può partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione, né può assumere incarichi di controllo o di ispezione nei confronti della sezione di appartenenza.
4. Il socio che si trova in una delle condizioni di incompatibilità previste nei commi precedenti deve optare per una delle due cariche – entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione della seconda elezione e in ogni caso prima di partecipare alle sedute degli organi nei quali risulta eletto – pena la decadenza d'ufficio dalla carica antecedente. Nel caso di rinuncia alla seconda carica è proclamato eletto a questa ultima il successivo nell'elenco dei votati.
5. Il socio non può essere delegato di diritto o elettivo alla AD in più di una sezione; nel caso si verificasse tale condizione, il socio deve optare entro quindici giorni dall'insorgere della condizione e in ogni caso prima della AD; in difetto di opzione, il socio rimane delegato della prima sezione o, nel caso di contemporaneità, della sezione a cui il socio appartiene con maggiore anzianità.
6. Gli ordinamenti delle singole strutture territoriali dispongono per ogni altra situazione di incompatibilità.

Art. 73 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

1. Le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del Club alpino italiano – di cui all'articolo 4, comma secondo, lettere da b) a f) dello Statuto – sono verificate dal CE di cui al Titolo III. Le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi tecnici centrali operativi, nelle strutture operative e nelle strutture territoriali sono verificate dai soggetti individuati dagli ordinamenti relativi.

Art. 74 – Decorrenza e durata delle cariche sociali – Decadenza per dimissioni e per Assenze

1. Gli eletti alle cariche sociali assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del CE, nei casi e nei modi previsti al Titolo III, o da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, in ogni altro caso. La norma statutaria secondo la quale gli eletti durano in carica non più di tre anni deve essere intesa nel senso che – ove ne sussistano le condizioni - l'incarico può durare meno di tre anni e alla scadenza dei tre anni, continua, a tutti gli effetti, solo fino alla proclamazione dei nuovi eletti.
2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi centrali sono indirizzate al PG e al direttore e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
3. Le assenze dalle sedute degli organi centrali devono essere giustificate in anticipo; in mancanza di comunicazione scritta pervenuta al direttore nelle quarantotto ore successive dall'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.
4. Il componente di uno degli organi centrali che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il CC prende atto della avvenuta decadenza e, secondo i casi, il direttore dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.
5. Gli ordinamenti delle strutture territoriali devono prevedere analoghe norme di decadenza per dimissioni o per assenze ingiustificate.

31

6. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e la indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Art. 75 – Sostituzione di componenti di organi centrali e di organi delle strutture territoriali decaduti prima del termine del mandato

1. La sostituzione del componente di un organo centrale, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima AD ordinaria, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della AD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva AD ordinaria. Nel caso del CC, la sostituzione del consigliere è effettuata alla prima assemblea regionale o interregionale dei delegati, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della assemblea; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva assemblea ordinaria. Nel caso di altri organi centrali e nel caso delle strutture territoriali, l'organo che ha eletto il componente, procede alla sua sostituzione nella prima seduta utile.
2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 76 – Rimborso delle spese sostenute

1. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi centrali, nell'espletamento delle funzioni relative alle cariche elettive, e dai soci ai quali è stato attribuito un incarico da parte degli organi del Club alpino italiano, è dovuto a tutti in uguale misura e con le modalità deliberate periodicamente dal CDC.
2. Il rimborso delle spese sostenute è dovuto – nella misura e con le modalità di cui al comma precedente – anche a quanti intervengono alle sedute degli organi centrali e agli invitati alle AD.

Art. 77 – Cariche sociali ed incarichi – Inerzia accertata

1. In caso di inerzia accertata, l'organo che – in applicazione del principio statutario di sussidiarietà verticale – è previsto specificatamente o l'organo che ha affidato l'incarico, prima di intervenire in supplenza del soggetto inadempiente, provvede d'ufficio ad inviargli, nel più breve tempo possibile, formale diffida ad adempiere le funzioni dovute, fissando un termine ultimativo congruo, in nessun caso superiore a novanta giorni. Il superamento di questo secondo termine origina la condizione di inerzia accertata e ripetuta.